

**Regolamento di Funzionamento degli Organi
(approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28.11.14)**

ARTICOLO 1
Assemblea dei Soci

Il governo del Consorzio è affidato all'Assemblea dei Soci, che è costituita secondo l'articolo 7 dello Statuto ed è presieduta dal Direttore del Consorzio, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto stesso.

L'Assemblea dei Soci elegge il Direttore nella prima seduta.

L'elezione avviene tra i candidati palesi a scrutinio segreto e a maggioranza degli aventi diritto. Le candidature corredate da curriculum vitae che evidenzia gli aspetti gestionali, eventualmente corredate di un breve programma di lavoro, devono essere inviate al Decano dell'Assemblea entro 30 giorni dalla data fissata per l'elezione. Il Decano darà adeguata e immediata pubblicità alle candidature ricevute, ad esempio tramite pubblicazione su sito web o comunicazione e-mail all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci, sentito il Direttore, nomina poi nella prima seduta il Presidente del Consorzio, ed elegge nel suo ambito a maggioranza degli aventi diritto il Vice Presidente del Consorzio, che ne presiede le riunioni in caso di assenza o impedimento del Direttore.

L'Assemblea dei Soci elegge successivamente e nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione. I quattro membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 8 dello Statuto, vengono eletti tra i membri dell'Assemblea dei Soci con candidature palesi e con votazione a scrutinio segreto ad unica scheda in cui ogni elettore esprime un massimo di quattro preferenze. Le candidature devono essere inviate al Decano entro 15 giorni dalla data fissata per l'elezione. Vengono dichiarati eletti i quattro membri dell'Assemblea dei Soci che hanno ricevuto più voti, purché raggiungano almeno il quorum del 20% (arrotondato per difetto) dei votanti. Qualora meno di quattro persone abbiano raggiunto il quorum, viene svolta una seconda votazione per l'elezione dei membri ancora mancanti in cui ogni elettore esprime un numero di preferenze massimo pari al numero di consiglieri ancora da eleggere e così di seguito. A parità di voto si applica un criterio di anzianità anagrafica. Una stessa persona non può essere rieletta per più una volta consecutivamente.

L'Assemblea dei Soci è convocato dal Direttore, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, mediante lettera contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, oppure in via urgente con telegramma o telefax o posta elettronica inviato almeno cinque giorni prima.

I principali atti relativi sono depositati nei cinque giorni antecedenti la riunione, presso la sede centrale e, su richiesta dei singoli, possono essere inviati in copia.

L'Assemblea dei Soci viene altresì convocata a cura del Direttore con le medesime modalità appena descritte su iniziativa del Direttore stesso, oppure ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, o anche il Presidente del Consorzio.

L'Assemblea dei Soci può delegare talune delle sue attribuzioni al Direttore, al Presidente, o al Consiglio di Amministrazione, prefissandone i termini e le modalità.

Svolge di norma le funzioni di Segretario dell'Assemblea dei Soci il funzionario di livello più elevato del Consorzio o il membro più giovane in età dell'Assemblea dei Soci presente alla riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni si assumono a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Eventuali proposte di modifica dello Statuto del Consorzio e di istituzione di ulteriori Unità di ricerca presso una stessa sede vanno approvate con la maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente della seduta può chiamare a riferire all'Assemblea dei Soci anche esperti esterni all'Assemblea, quando ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea dei Soci, su indicazione dei rappresentanti delle UdR, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Scientifico e provvede altresì all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.

I verbali dell'Assemblea, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono trascritti nell'apposito libro dei verbali appositamente numerato e vidimato.

Ai componenti dell'Assemblea ed al Segretario è corrisposto su richiesta il rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni.

ARTICOLO 2

Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è l'Organo di consultazione e verifica scientifica del Consorzio.

E' composto dal Presidente del Consorzio, che lo convoca e lo presiede, dal Direttore, dai responsabili delle Unità di ricerca delle Università Consorziato, e dai responsabili delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca del Consorzio, nominati dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

Il Consiglio Scientifico elegge nella prima seduta a scrutinio segreto nel proprio ambito e a maggioranza dei votanti il Vice Presidente del Consiglio stesso tra candidati espressi seduta stante. Il Vice Presidente presiede le riunioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente ordinariamente almeno una volta l'anno, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, oppure in via urgente per posta elettronica inviata almeno cinque giorni prima. E' convocato inoltre, a cura del Presidente e con le medesime modalità, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o del Consiglio di Amministrazione del Consorzio o del Direttore per la trattazione di specifici problemi.

Alle riunioni partecipano con voto consultivo i responsabili delle Unità di ricerca costituite con atto convenzionale presso Enti esterni al Consorzio ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinamento dei Servizi.

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti il Consiglio Scientifico, dedotti gli assenti giustificati.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Scientifico possono ottenere dal Direttore tutte le informazioni sulle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Scientifico possono ottenere dal Direttore tutte le informazioni sulle deliberazioni e/o gli ordini del giorno dell'Assemblea dei Soci.

Svolge funzioni di Segretario del Consiglio Scientifico di norma il funzionario di livello più elevato del Consorzio o il membro più giovane di età del Consiglio stesso.

I verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono trasmessi all'Assemblea dei Soci o e sono raccolti cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato.

Ai componenti del Consiglio Scientifico ed al Segretario è corrisposto su richiesta il rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni.

Una volta all'anno il Consiglio Scientifico viene riunito in forma allargata a tutti gli aderenti al Consorzio per l'esame e la discussione dei consuntivi e dei programmi scientifici.

ARTICOLO 3

Direttore

Il Direttore del Consorzio rimane in carica per un triennio e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente. Qualora il Direttore ricoprisse all'atto dell'elezione, altra carica direttiva all'interno del Consorzio, l'Assemblea provvederà anche al rinnovo di tale carica secondo le procedure previste.

Il Direttore svolge le funzioni previste nell'art.10 dello Statuto.

All'atto dell'elezione, qualora il Direttore ricoprisse altra carica direttiva all'interno del Consorzio, l'Assemblea provvederà anche alla nomina del suo sostituto in tale carica.

Il Direttore del Consorzio, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico, avvia le procedure per la nomina dei nuovi organi: invita i Rettori delle Università consorziate a nominare il nuovo rappresentante nell'Assemblea dei Soci, e invita i responsabili uscenti delle Unità di ricerca presso le Università consorziate o Enti convenzionati a svolgere la consultazione elettorale di cui all'articolo 7 dell'Ordinamento dei Servizi per l'elezione dei responsabili per il nuovo mandato nel Consiglio Scientifico.

ARTICOLO 4

Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Scientifico, partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinominato consecutivamente per un altro triennio.

ARTICOLO 5

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un triennio.

Possono partecipare alle riunioni di Consiglio, anche svolte per via telematica, il Presidente del Consorzio, il Vice Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Scientifico, con voto consultivo.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Direttore del Consorzio, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto. E' convocato dal Direttore mediante comunicazione scritta o posta elettronica contenente la data, l'ora, la sede, e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, di norma prima di ogni riunione dell'Assemblea dei Soci, nonché ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno o anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

In caso d'assenza o impedimento del Direttore, il Vice-Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione già convocato.

Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente della seduta.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione il funzionario di livello più elevato del Consorzio o il membro più giovane di età del Consiglio stesso. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono raccolti cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato.

Il Presidente della seduta può chiamare a riferire al Consiglio di Amministrazione, quando ne ravvisi la necessità, esperti esterni al Consiglio stesso.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Segretario è corrisposto su richiesta il rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle sedute del Consiglio stesso.

Articolo 6

Afferenti emeriti

Il personale che ricopre il ruolo di afferente emerito ai sensi dell'art.2 del Regolamento dei Servizi può essere chiamato a svolgere, dietro incarico del Direttore, ruoli di rappresentanza per il Consorzio.

L'afferente emerito può essere invitato, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Soci e/o al Consiglio Scientifico.

L'afferente emerito può partecipare ed essere titolare di progetti di ricerca